

D.G. Welfare

D.d.u.o. 4 novembre 2022 - n. 15772

D.d.u.o. n. 15079/2022 - Proroga del divieto di accasamento di tacchini nei territori ricompresi nella ZUR (Zona Di Ulteriore Restrizione) fino al 30 novembre 2022

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VETERINARIA

Richiamato il d.d.u.o. n. 15079 del 20 ottobre 2022 recante «Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Istituzione di una Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR)»;

Vista l'attuale situazione epidemiologica, caratterizzata dall'insorgenza di ulteriori focolai HPAI sia in Lombardia che in altre Regioni;

Preso atto di quanto è stato concordato durante l'UCC del 4 novembre 2022 in merito alla necessità di prorogare il divieto di accasamento di tacchini nei territori ricompresi nella ZUR;

Ritenuto pertanto di modificare ed integrare l'Allegato A, lettera B del d.d.u.o. n. 15079/2022 prevedendo che il divieto di accasamento negli allevamenti di tacchini inclusi nella ZUR sia prorogato al 30 novembre 2022 e che a partire dal 21 novembre 2022, in base alla situazione epidemiologica, la Regione comunicherà se potrà essere valutata la possibilità di derogare a tale divieto in base a criteri di rischio concordati con il CRNA;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Richiamate:

- la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 recante «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura», che individua gli obiettivi programmatici della XI Legislatura, tra i quali la promulgazione del documento pluriennale di programmazione nel settore della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
- la d.c.r. XI/522 del 28 maggio 2019, recante «Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023», che individua tra le priorità della politica regionale in materia di sanità pubblica veterinaria anche la tutela della salute e del benessere animale;
- la d.g.r. n. XI/6089 del 14 marzo 2022 recante «Aggiornamento piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024», che definisce la strategia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013;

Viste:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di prorogare il divieto di accasamento di tacchini nei territori ricompresi nella ZUR (Zona di Ulteriore Restrizione) di cui al d.d.u.o. n. 15079/2022 fino al 30 novembre 2022, fatte salve tutte le restanti prescrizioni e raccomandazioni di cui all'Allegato A del medesimo decreto;

2. di prevedere che a partire dal 21 novembre 2022, in base alla situazione epidemiologica, la Regione comunicherà se potrà essere valutata la possibilità di derogare a tale divieto in base a criteri di rischio concordati con il CRNA;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di stabilire la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul Portale Istituzionale di Regione Lombardia.

Il dirigente
Marco Farioli